

La disponibilità ai fini del sequestro penale secondo l'interpretazione data dagli Ermellini

Condizioni alla confisca dei c/c

La delega del titolare per operare sul conto non è sufficiente

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Confisca dei conti correnti coi paletti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 19081 del 5 maggio 2023, con cui la prima sezione penale, ribaltando un precedente orientamento, ha chiarito che la delega a operare su un conto corrente, conferita dal titolare a un altro soggetto, non è sufficiente a giustificare il sequestro delle somme giacenti nell'ambito del procedimento penale in cui quest'ultimo è indagato. Infatti, la delega di per sé non basta a dimostrare la disponibilità del denaro; servono ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità sulla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. Per esempio, occorre entrare nel dettaglio della delega.

Il caso. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza avanzata da un cittadino di revoca del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica aveva disposto la confisca per equivalente sul saldo attivo di un rapporto bancario allo stesso intestato, ma ritenuto nella disponibilità di suo padre, che era stato condannato per il reato di omessa dichiarazione di cui al dlgs 74/2000, art. 5, in relazione all'anno 2013. Prevede infatti l'art. 12-bis del medesimo dlgs 74/2000 che nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La difesa. Ricorrendo per Cassazione, il titolare del conto denunciava la violazione del fondamentale principio di personalità della responsabilità penale, poiché la confisca era stata disposta su somme di denaro di cui egli sosteneva essere titolare esclusivo, trattandosi di giacenze derivanti da trattamenti stipendiali pregressi, lasciati sull'unico conto corrente di cui egli era titolare in Italia, e di cui fruiva quando rientrava nel territorio nazionale e con riferimento al quale egli aveva conferito, nell'anno 2019, delega al padre. Lamentava pertanto come il provvedimento avesse fondato la dimostrazione della disponibilità diretta del

Reati tributari e confisca dei c/c	
La norma	Ai sensi dell'art. 12-bis dlgs 74/2000 nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari previsti dal decreto: è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato; ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto
La "disponibilità"	Come confermato da Cass. pen. n. 19081/2023 (che richiama n. 29692/2019) ai fini della "disponibilità" non occorre che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato; è necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi
Il contrario orientamento giurisprudenziale	Secondo Cass. pen., sez. III, n. 23046/2020 e n. 13130/2019 la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato ove non caratterizzata da limitazioni è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate
La decisione della Cassazione	Come confermato da Cass. pen. n. 19081/2023 (che conferma n. 29692/2019) la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato: anche ove non caratterizzata da limitazioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato

condannato delle somme depositate sul conto corrente del figlio sul solo dato dell'esistenza di una delega a operare rilasciatagli da quest'ultimo. Rilevava inoltre come la difesa avesse depositato gli estratti conto dal 2012 al 2022, i quali cristallizzavano l'assenza di qualsiasi movimentazione (prelievo ovvero versamento) riconducibile al condannato, peraltro titolare di delega solo a far data dal 2019 e, dunque, dopo ben sei anni dalla data di commissione del reato. Allo stesso modo, illogica era ritenuta la deduzione del Tribunale secondo la quale gli addebiti diretti da Telepass spa sarebbero stati a lui riconducibili, posto che la documentazione bancaria rendeva ragione dell'esistenza di analoghi addebiti anche negli anni 2017 e 2018, in epoca quindi antecedente al rilascio di delega in favore del genitore.

Il contrasto giurisprudenziale. La Cassazione ha subito riconosciuto l'esistenza in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di due distinti orientamenti ermeneutici di legittimità: il primo, secondo cui la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a di-

mostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (Cass. pen., sez. III, n. 23046/2020 e n. 13130/2019); il secondo, alla stregua del quale, invece, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato (Cass. pen. sez. II, n. 29692/2019). Ciò premesso, la Corte ha ritenuto di dover dare continuità a quest'ultimo, più rigoroso, filone interpretativo.

La "disponibilità" che legittima la confisca. La Suprema corte ha richiamato il passaggio motivazionale di tale ultima sentenza, laddove si è ribadita la nozione di "disponibilità", con essa dovendosi intendere la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà: "La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguar-

do al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'art. 1140 c.c.. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi" (in tal senso anche Cass. pen., sez. III, n. 14605/2015 e n. 15210/2012).

La delega a operare su c/c. Ciò premesso, nella pronuncia in commento la Cassazione ha espressamente condiviso e ribadito che, ove la disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro sia desunta dalla titolarità di una delega a operare su conti correnti o altri rapporti bancari, lo specifico contenuto della delega diviene metro imprescindibile per valutare in quale misura l'atto negoziale sia in grado di attribuire la disponibilità delle somme depositate sui conti correnti, o utilizzabili mediante i rapporti bancari. È evidente, infatti, che la delega non può da sé ritenersi elemento dimostrativo del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro per l'esistenza di un negozio, riferibile alla struttura del mandato, che implica un dovere di rendere conto, al

titolare delle somme, dell'attività svolta dal delegato. Pertanto, ove la delega sia caratterizzata da limiti fissati dal delegante, dovrà essere valutato se quei limiti costituiscono già ostacolo nell'ipotizzare che mediante quello strumento negoziale il delegato possa di fatto esercitare i poteri delegante. Ma, si è ulteriormente chiarito, anche ove la delega non sia caratterizzata da limiti, avuto riguardo all'autonomia del concetto penalistico di disponibilità di cui si è detto in precedenza, risulta chiaro che al dato documentale dell'esistenza di un negozio di delega rilasciata all'indagato devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.

La decisione della Cassazione. Ad avviso della Suprema corte, il provvedimento impugnato non si era tuttavia attenuto a tale principio. Segnatamente, a fronte dell'indicazione da parte del Tribunale, quali elementi dai quali inferire la riconducibilità del saldo attivo sul conto del ricorrente da parte dell'indagato, del rapporto di parentela, della residenza all'estero del titolare del conto, sull'assenza di addebiti su detto conto di spese riconducibili al suo formale titolare e sulla presenza di addebiti diretti da Telepass spa per spese che erano state "ragionevolmente ricondotte" all'indagato, invece residente sul territorio nazionale, la difesa aveva documentato come detti addebiti Telepass risultassero anche in epoca antecedente al rilascio (nel 2019) della delega in favore del genitore, siccome riconducibili a spese dello stesso titolare del conto corrente nel periodo di residenza in Italia. E, d'altro canto, la difesa aveva valorizzato il dato, risultante per tabulas, che l'indagato, pur titolare di delega, non avesse mai operato su detto conto. Il Tribunale aveva completamente omesso l'esame delle suindicate deduzioni difensive e aveva confermato il provvedimento senza dare conto di quali elementi obiettivi potessero sorreggere il convincimento che, attraverso la delega, l'indagato avesse, di fatto, esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario. Da qui l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale per la verifica, sulla scorta degli elementi a disposizione e dei principi di diritto su enunciati, se le somme depositate sul conto corrente del ricorrente fossero da ritenere nella disponibilità dell'indagato.